CAMERA DEI DEPUTATI — SECONDA SESSIONE DEL 1849

della legge attuale, e si estenderebbe essa alla Liguria colla svincolazione immediata dei beni che si otterrebbe per la metà nell'immediato successore, si avrebbe riguardo allo spirito della legge ligure; si avrebbe riguardo alla speranza che è vicina a realizzarsi negli attuali immediati successori, recedendo in forza della podestà legislativa dai rigorosi principii di diritto, senza che perciò possa dirsi che ne rimanga offeso verun diritto acquisito, poichè nessuno ne potrebbe ragionevolmente esistere in favore dei successori. Quindi è che io propongo di sostituire all'articolo che io aveva proposto il seguente:

« La metà riservata all'immediato successore dalle leggi svincolative dei fedecommessi del 22 e 26 marzo, 8 e 16 maggio 1799 rimane devoluta quanto alla nuda proprietà all'immediato successore che esisterà al momento della pubblicazione della presente legge. »

PRESIDENTE. Se la Camera continua la discussione, la parola è al deputato Airenti.

DEMARCHI. lo ho proposto un sotto-emendamento. PRESIDENTE. Lo leggerò :

« Nella Liguria la metà della nuda proprietà attribuita alsuccessore dalle leggi svincolative dei fedecommessi del 22 e l'immediato 26 marzo, 8 e 16 maaggio 1799, continuerà ad

essere esclusivamente regolata dalle detti leggi. »

Questo è stato proposto dai deputati Demarchi e Bunico.

Il deputato Torre propone quest'altro:

« La metà riservata all'immediato successore, » ecc. (Vedi

Questi emendamenti introducono due diversi sistemi, oltre quello proposto dalla Commissione.

DEMARCHI. Appunto perchè si introduca questo sistema diverso da quello proposto dalla Commissione, io domanderei di dare qualche schiarimento.

AIRENTI. Resterebbe a sapere se gli altri membri che hanno sottoscritto l'emendamento già presentato concorrono anche nell'opinione dell'onorevole deputato Torre, riguardo al nuovo emendamento da lui proposto.

FARINA. Domanderei la parola per un fatto personale.

In quanto a me non ho nessuna difficoltà di accettare l'emendamento del deputato Torre subordinatamente proposto anche da me nel primo giorno che ebbi l'onore di trattenere la Camera su questo argomento.

ARRENTE. À termini dell'emendamento del deputato Torre io non ho nessuna difficoltà di unirmi ad esso.

IDEMARCHI. Io persisto nell'emendamento che ho proposto, e mi farò a svilupparlo.

Siccome avete udito, la Commissione cui avete rimandato l'esame dell'emendamento od aggiunta proposta da alcuni nostri onorevoli colleghi della Liguria, non che del sotto-emendamento Bunico, non andò pienamente d'accordo nel prendere una determinazione.

Dal canto mio mi sono accostato al sotto-emendamento proposto dal signor Bunico, e col concorso di lui l'ho formulato in una maniera alquanto diversa, coll'intento di troncare tutte le quistioni, lasciando sussistere intatta la legislazione ligure sull'oggetto in contestazione.

Questo sotto-emendamento, che giova premettere, sarebbe ora del tenore seguente:

« Nella Liguria la metà della nuda proprietà attribuita all'immediato successore dalle leggi svincolative di fedecommesso del 22 e 26 marzo, 8 e 16 maggio 1799, continuerà ad essere esclusivamente regolata dalle dette leggi. »

Eccovi brevemente i motivi di questa proposizione.

Tre furono i sistemi discussi nella Commissione:

- 1° Quello di lasciar sussistere senza variazione alcuna delle presenti leggi svincolative vigenti nella Liguria;
- 2º Quello di estendere alla Liguria il principio dello svincolamento totale nell'attuale possessore che abbiamo adottato pel rimanente dello Stato, non badando ad alcuno aspettante, siccome propongono alcuni nostri colleghi col loro articolo ottavo;
- 3º Finalmente quello proposto da altri, di dichiarare la metà dei beni di cui si tratta pienamente libera per la nuda proprietà nell'immediato successore vivente al tempo della promulgazione della presente legge, invece di lasciarla all'immediato successore che esisterà alla morte dell'attuale possessore, siccome stabiliscono le leggi liguri del 1799.

Se io vi proverò che ambi questi ultimi sistemi sono contrari alla giustizia, perchè ledono diritti acquistati, io avrò provato che si vuole necessariamente adottare il primo, cioè il sotto-emendamento Bunico.

Prima di tutto è da rammentarsi che la Liguria in fatto di svincolamento di beni fedecommissari si trova in una condizione tutta particolare. Essa non è da paragonarsi a quella del Piemonte dove le primogeniture ed i fedecommessi furono nel 1797 ristretti a due gradi, lasciando sussistere il vincolo; dove furono poscia svincolati affatto e resi liberi nell'attuale possessore dalle leggi francesi; dove poi vennero ristabiliti con l'editto 21 maggio 1814, e dove finalmente furono di nuovo regolati con la legge del 18 novembre 1817. Nella Liguria i fedecommessi, aboliti dalla Costituzione della repubblica del 16 novembre 1797, furono regolati nel modo di soppressione dalle leggi 22 e 26 marzo, 8 e 16 maggio 1799, leggi che continuarono ad essere in vigore sino al giorno d'oggi a malgrado del passaggio di quel paese sotto il Governo francese e sotto quello di casa Savoia, per la gran ragione che lo svincolamento si era già operato e che le due metà dei beni fedecommessari erano già attribuite a persone diverse che si acquistarono un diritto irrevocabile.

Ciò posto, chi non vede che, alterando noi questa legislazione stata in vigore per cinquant'anni, ed alterandola in questo momento in cui naturalmente gli attuali possessori del 1792 sono tutti in età molto avanzata, se non decrepita, noi commetteremmo una grande ingiustizia a danno di coloro che saranno immediati successori al momento imminente della morte del possessore?

Si dice che questo immediato successore al momento della morte è una persona incerta, e che non si fa torto a nessuno attribuendo a persone certe ciò che la legge riserva a chi si può dire non esistere ancora.

Risponderò in primo luogo che, trattandosi di possessori attuali quasi tutti di età assai avanzata, siccome fu già accennato, si vuol presumere che gli immediati successori saranno in grandissima maggioranza gli stessi primi chiamati presentemente esistenti; ma quand'anche questi immediati successori abbiano ad essere persone diverse dai primi chiamati ora conosciuti, essi hanno acquistato un diritto alla parte loro attrihuita e già svincolata, e questo diritto vuol essere rispettato, tanto più che è vicinissimo a verificarsi.

Quindi sarebbe ingiustissimo l'attribuire agli attuali possessori la parte che le leggi del 1799 loro hanno già tolta, svincolandola dalle loro mani, e massimamente l'attribuirla loro quando, essendo vicini alla tomba, sono sul punto di cessare dall'usufrutto che sta per consolidarsi con la nuda proprietà già appartenente ad un altro.

Inopportuno poi e ingiusto ad un tempo sarebbe il commutare l'immediato successore al tempo della morte nell'immediato successore al tempo della promulgazione della legge,